Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Giovedì, 24 giugno 1926 — Numero 145

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1336.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1025.

Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1922, n. 1817; 31 dicembre 1923, n. 3285, ed il R. decreto-legge 29 gennaio 1925, n. 489, relativi alla istituzione ed alla composizione del Consiglio superiore coloniale;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la marina, per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, modificato successivamente dall'articolo unico del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3285, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 gennaio 1925, n. 489, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio superiore coloniale è composto:

1° del Sottosegretario di Stato alle colonie che lo presiede;

2° di quattro rappresentanti del Parlamento, eletti, due per ciascuna dalle assemblee legislative, nel proprio seno;

3° di due membri del Consiglio di Stato;

4° di un membro della Corte dei conti;

5° di un rappresentante dell'Avvocatura generale erariale;

6° di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

7° del segretario generale del Ministero degli affari esteri, ed in caso di impedimento di un funzionario da lui delegato di grado non inferiore al 5°;

8° del commissario generale dell'emigrazione ed in caso di impedimento di un funzionario da lui delegato di grado equiparato non superiore al 5°;

9° del direttore generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno;

10° del direttore generale delle dogane presso il Ministero delle finanze;

11° di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della marina, dell'economia nazionale e dei lavori pubblici;

12° dei due direttori generali, del capo dell'Agenzia generale delle Colonie, del capo del personale, e del capo dell'Ufficio militare del Ministero delle colonie. Il capo dell'Agenzia generale, il capo del personale, ed il capo dell'Ufficio militare hanno voto deliberativo solo nelle questioni riguardanti la competenza degli uffici rispettivi:

13° di otto esperti, dei quali 3 scelti tra persone che abbiano ricoperto la carica di Governatore di Colonie o di direttore generale del Ministero delle colonie e cinque tra persone estranee all'Amministrazione che abbiano uno di questi requisiti:

a) studi e pubblicazioni di speciale importanza in materia coloniale;

b) notoria ed importante attività nel campo economico e commerciale coloniale.

« I componenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

« I rappresentanti della Camera dei deputati continueranno a far parte del Consiglio anche se cesseranno dal mandato politico, fino alla scadenza della nomina.

« I componenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 11 e 13 sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie.

« Con suo decreto il Ministro designa i funzionari che adempiono alle mansioni di segretario del Consiglio superiore coloniale, scegliendoli nel personale amministrativo del Ministero delle colonie in numero non maggiore di due ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PIETRO LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 122. — COOP

Numero di pubblicazione 1337.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. 1026.

Emissione di francobolli speciali per commemorare l'annessione del territorio dell'Oltre Giuba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto l'art. 137 del predetto regolamento modificato dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 10 luglio 1925, n. 1447, relativo all'ordinamento postelegrafico nel territorio dell'Oltre Giuba;

Ritenuto opportuno di dar luogo all'emissione di una serie di francobolli speciali per commemorare l'annessione del territorio dell'Oltre Giuba;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di n. 250,000 serie di francobolli speciali per commemorare l'annessione del territorio dell'Oltre Giuba.

Art. 2.

La serie dei predetti francobolli è composta dei valori da centesimi 5, 20, 25, 40, 60, L. 1 e L. 2, i quali sono stampati a sistema tipografico su carta bianca recante in filigrana coroncine Reali; sono di formato rettangolare e con la seguente colorazione:

1° da cent. 5: fondo giallo cupo chiaro e la vignetta giallo cupo oscuro;

2° da cent. 20: fondo verde chiaro, vignetta verde cupo;

3° da cent. 25: fondo bruno siciliano chiaro, vignetta bruno siciliano oscuro;

4° da cent. 40: fondo rosso scarlatto chiaro, vignetta rosso scarlatto oscuro;

5° da cent. 60: fondo lacca viola garanza chiaro, vignetta lacca viola garanza oscuro;

6° da L. 1: fondo bleu chiaro, vignetta bleu scuro;

7° da L. 2: fondo bleu nero chiaro, vignetta bleu nero scuro.

La vignetta del francobollo misura mm. 22 di lunghezza e mm. 38 di altezza, ed è racchiusa in una cornice lineare. Comprende nella parte superiore un rettangolo che porta a sinistra lo Scudo Sabaudo sormontato dalla Stella d'Italia.

Accanto a detto Scudo vi è la leggenda « Commissariato Gen.le dell'Oltre Giuba » disposta su due linee.

Nel centro della vignetta è disegnata una cartina geografica, in cui risalta il nuovo territorio annesso con la leggenda « Oltre Giuba » di lungo. Confinanti si vedono impresse sul francobollo: a nord l'Etiopia, ad est la Somalia Italiana e il Fiume Giuba, a sud l'Oceano Indiano e ad ovest la Colonia del Chenia; i suddetti territori sono finemente tratteggiati, mentre la Colonia dell'Oltre Giuba è senza tratteggio. Sono pure indicate varie località: al confine est Lugh, Bardera, Brava, Chisimaio; a sud Ras Chiambone.

La cartina è incorniciata a destra da foglie di palma e a sinistra da foglie di alloro con bacche.

Nella parte inferiore sono disegnati tre piccoli rettangoli, di cui il primo a sinistra porta l'indicazione del valore, su due linee, il secondo al centro la leggenda « Poste », il terzo a destra l'indicazione del valore in caratteri arabi.

Art. 3.

I francobolli commemorativi dell'annessione del territorio dell'Oltre Giuba saranno emessi non appena allestiti dall'Officina delle carte-valori di Torino e saranno validi per l'affrancatura delle corrispondenze in partenza dagli uffici postali del suddetto territorio dell'Oltre Giuba e dirette ovunque, anche in sostituzione dei francobolli ordinari.

Alla vendita provvederanno gli uffici postali del territorio annesso nonchè l'Ufficio filatelico del Ministero delle colonie.

Art. 4.

Con successivo decreto sarà determinata la data dalla quale cesserà la vendita al pubblico dei suddetti francobolli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1926.
Atti del Governo registro 249, *foglio* 123. — COOP

Numero di pubblicazione 1338.

REGIO DECRETO 20 giugno 1926, n. 1029.

Autorizzazione alla Banca d'Italia a prendere speciali accordi con Banche minori per operazioni in divisa estera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508;

Visto il decreto Reale 10 giugno 1926, n. 942;

Tenuto conto che, oltre alle grandi Banche che hanno facoltà di operare in cambi, vi sono altre Banche le quali, per lunga tradizione, dedicano una notabile parte della propria attività al commercio delle divise estere, o hanno una particolare organizzazione per trattare operazioni del genere con emigrati, con forestieri e simili;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a prendere speciali accordi con Banche le quali, a suo giudizio, si trovino nelle dette condizioni, affinchè esse, quali aggregate alla Banca stessa, entro certi limiti e sotto il suo controllo diretto, possano operare in divisa estera.

Art. 2.

La concessione di che all'articolo precedente può essere abrogata in qualunque momento.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 24 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 134. — COOP

Numero di pubblicazione 1339.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1027.

Sovrastampa dei francobolli espressi della Libia e della Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i Regi decreti 20 novembre 1912, n. 1205, e 26 settembre 1912, n. 1150;

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 2987 del 27 agosto 1923, che autorizza l'emissione di nuovi francobolli espressi da cent. 60 e da L. 2 per la Tripolitania e per la Cirenaica;

Visto il R. decreto n. 1138 del 4 giugno 1924, che autorizza l'emissione di nuovi francobolli per espressi da cent. 60 e da L. 2 per la Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, che eleva da cent. 60 a 70 e da L. 2 a L. 2.50 il diritto fisso di espresso;

Riconosciuta la necessità di sovrastampare in cent. 70 ed in L. 2.50 gli attuali francobolli per espressi da cent. 60 e da L. 2 sia della Libia che della Colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la sovrastampa in cent. 70 ed in L. 2.50 degli attuali francobolli per espressi da cent. 60 e da L. 2 in uso nella Libia e nella Colonia Eritrea.

Art. 2.

La sovrastampa sarà eseguita a cura dell'Officina carte-valori dello Stato in colore azzurro pel valore da L. 0.70, ed in colore rosso per quello da L. 2.50.

Art. 3.

I francobolli per espressi da cent. 60 e da L. 2 ora in uso saranno validi fino ad un mese dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se applicati sulle corrispondenze con aggiunta dei necessari francobolli ordinari, indi verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 124. — COOP

Numero di pubblicazione 1340.

REGIO DECRETO 26 maggio 1926, n. 1024.

Passaggio di giurisdizione dal Regio consolato generale a Berlino al Regio consolato di Lipsia.

N. 1024. R. decreto 26 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, viene disposto che la provincia di Meresberg ed il circondario di Erfurt dipendenti dalla giurisdizione del Regio consolato generale a Berlino passino alla dipendenza di quella del Regio consolato di Lipsia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1926.

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1926.

Modificazioni alla tassa di scambio per i prodotti di seta artificiale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo capoverso, della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto l'art. 18, n. 3, della stessa legge e la voce « seta » di cui alla tabella allegato *A* alla legge medesima;

Ritenuta l'opportunità di discriminare, agli effetti della applicazione della tassa di scambio, i vari prodotti di seta artificiale in relazione al loro stato di lavorazione;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1926 i prodotti di seta artificiale sono soggetti a tassa di scambio nella misura seguente:

a) seta artificiale greggia, semplice, addoppiata o torta, ancorchè desolforata e imbianchita e cascami greggi di seta artificiale in fiocco, cardato o filato, ancorchè desolforati e imbianchiti: L. 0.50 per cento;

b) seta artificiale, semplice, addoppiata o torta, cascami, in forma di fiocco, cardato o filato, nelle varie colorazioni: L. 1 per cento;

c) tessuti e lavori finiti di seta artificiale o contenenti seta artificiale in qualsiasi quantità: L. 2 per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 137

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	78 62	Belgio	79 87
Londra	135 068	Olanda	11 13
Svizzera	538 —	Pesos oro (argentino)	25 48
Spagna	455 71	Pesos carta (argent.)	11 21
Berlino	6 626	New-York	27 785
Vienna	3 945	Belgrado	49 —
Praga	82 37	Budapest	0 0392
Romania	11 75	Russia (cervonetz)	142 55
Dollaro canadese	27 78	Norvegia	6 135
Albania	5 37	Oro	536 12

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	69 775
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 —
	5.00 % netto	93 725
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	68 725

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.